

Non sorgono difficoltà nella interpretazione di tali disposizioni in quanto si tratta di valute estere regolarmente quotate, il che si verifica per tutte le valuta-cartha, ma diverse possono apparire le conclusioni quando i contratti risultino stipulati in valute oro e più ancora quando il testo contenga una speciale clausola che faccia riferimento alla quantità di oro fino contenuta nelle monete.

Può apparire che l'Istituto non debba tenere alcun conto del riferimento all'oro ed applicare alle valute oro lo stesso cambio della corrispondente valuta carta. Così sembrerebbe doversi concludere dalla norma della convenzione: "senza tener conto delle clausole per il pagamento in valuta oro e della denominazione "oro" aggiunta alla valuta nazionale ed estera".

Ma tale clausola rappresenta già di per sé stessa una interpretazione del decreto legge, interpretazione non autentica, ma che le parti hanno inteso dare alla norma dell'art. 3, la quale peraltro, affermando che sono prive di efficacia le clausole riguardanti, comunque, la determinazione o il pagamento di somme in valute diverse di quelle nazionali, lascia aperta convenientemente la questione della conversione delle valute stesse senza esclusione di qualsiasi moneta, sia carta o oro.

Senza ricorrere a considerazioni teoriche su un